

# CODICE ETICO

## Art. 1 – Premessa

1. La Società Sportiva Dilettantistica RONDINELLA MARZOCCO (di seguito “la Società”) opera nell’ambito sportivo del gioco del calcio.
2. La Società riconosce lo Sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del *Fair Play*, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.
3. La Società ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo Sport.

## Art. 2 – Il Codice Etico

1. Il Codice Etico della Società, reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaria che professionale, in seno alla Società stessa nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. In particolare questo specifica i fondamentali doveri di lealtà, probità, correttezza ed diligenza previsti per tutti i protagonisti della vita sociale.
2. Nell’ambito dei rapporti con i soggetti minori di età, sono adottati appositi codici comportamentali e *policies* in conformità alle indicazioni fornite dalla F.I.G.C. in materia, costituenti parte integrante del presente Codice Etico.

## Art. 3 – I Destinatari

1. Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:
  - Soci;
  - Dirigenti;
  - Staff tecnico;
  - Atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
  - Genitori e accompagnatori degli atleti;
  - Staff medico;
  - Collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse della Società;
  - Sponsor.

2. Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati ed a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.

#### **Art. 4 – Efficacia e Divulgazione**

1. La partecipazione alla Società comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice.
2. Il testo del Codice Etico è disponibile sul sito web della Società; lo stesso è visibile presso la Segreteria della Società, la quale, su richiesta di chiunque abbia interesse, ne rilascia copia; tutti i soggetti destinatari, indicati al precedente articolo 3, sono tenuti, in base al principio di ordinaria diligenza, a prendere contezza del presente Codice, dovendone conoscere il contenuto, osservarne tutte le disposizioni, contribuire alla loro applicazione, nonché assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione, che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all'uopo previste dalla Società al successivo articolo 14.
3. L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.
4. Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione; per i tesserati è invece applicabile a partire dal momento della sottoscrizione del modulo di richiesta di tesseramento.

#### **Art. 5 – Rispetto dell'ordinamento sportivo e politica societaria**

1. La Società deve operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente ed uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività.
2. La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie dirette a facilitare la conoscenza e l'applicazione di tutte le norme contenute nel presente Codice Etico, prevedendo altresì l'irrogazione di sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto delle stesse.
3. Nell'ambito della propria sfera di influenza, la Società si impegna a sostenere iniziative mirate alla promozione di azioni volte a prevenire il rischio di comportamenti non etici ed a cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.
4. Tutte le attività della Società dal punto di vista gestionale devono essere ispirate alla massima correttezza, trasparenza e legittimità formale e sostanziale.
5. La Società adotta, garantendone un'efficace attuazione, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire comportamenti illeciti.
6. La convinzione di agire a vantaggio dei valori sportivi non giustifica in alcun modo l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi di cui al presente Codice Etico.
7. La Società si impegna a non intrattenere alcun rapporto con soggetti che non operino nel

rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente Codice Etico.

## **Art. 6 – La Società**

1. La Società si impegna:

- a promuovere azioni volte a diffondere una sana cultura sportiva nella condivisione delle insite finalità educative, formative e sociali;
- a sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello Sport per tutti, ad ogni livello, per qualunque categoria, valorizzandone i principi etici, umani ed il *Fair Play* anche attraverso campagne di comunicazione, diffusione di materiale educativo ed opportunità formative;
- ad astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani, garantendo che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico assumano un ruolo primario;
- ad evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- a promuovere un tifo leale e responsabile;
- a sanzionare ogni comportamento sleale.

## **Art. 7 – Il Settore Giovanile**

1. Fatti salvi gli appositi codici comportamentali e le *policies* adottate in conformità alle indicazioni fornite dalla F.I.G.C. in materia, costituisce in particolare obiettivo della Società, attraverso tutte le funzioni specificatamente affidate alla cura del Settore Giovanile:

- sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello Sport tra i giovanissimi;
- garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere dei bambini e dei giovani atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o a qualsiasi altra considerazione;
- garantire il rispetto delle esigenze e bisogni particolari dei giovani e dei bambini in crescita, consentendo processi graduali di partecipazione, dal livello ludico di base a quello agonistico;
- assicurare il rispetto delle esigenze di istruzione scolastica;
- garantire che tutti i soggetti con responsabilità verso i bambini e i giovani siano ben qualificati per guidare, formare, educare ed allenare in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
- garantire la necessaria vigilanza sui giovani e i giovanissimi, assicurando che le relazioni con gli stessi si svolgano in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale.

## **Art. 8 – Regole di comportamento**

1. Chiunque operi in seno alla Società deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e regolamentano l'espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti.
2. Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l'immagine stessa della Società.
3. Tutti, nell'ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale, evitando comportamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti interni, che devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone; nelle attività di propria competenza dovrà inoltre essere garantito il segreto di ufficio.
4. I responsabili delle singole attività non devono abusare del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, rispettare i propri collaboratori e favorirne la crescita professionale nonché lo sviluppo delle potenzialità.
5. Tutti nell'esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità, evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con la Società.
6. Ogni dichiarazione rilasciata agli organi di stampa o, in generale, ai *Media* deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente della Società oppure, in alternativa, dal soggetto incaricato per la gestione dei rapporti con gli stessi; è vietato, in ogni caso, rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della Società o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o altre Società.

## **Art. 9 – I Dirigenti**

1. I Dirigenti della Società s'impegnano a:
  - adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
  - rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
  - adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
  - rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.

## **Art. 10 – Lo Staff Tecnico**

1. Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento esemplare, che costituisca un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo e devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità, che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. Chi intraprende l'attività di tecnico, sia professionalmente che a livello volontario, deve essere portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti. Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione. I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra. Per questa ragione i componenti dello Staff Tecnico devono considerare come propria responsabilità la trasmissione dei suddetti valori morali, impegnandosi al rispetto dei seguenti principi:

- comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- promuovere lo Sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il *Fair Play*;
- non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara, nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
- agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità e ad un comportamento socialmente positivo e leale;
- creare un'atmosfera ed un ambiente piacevoli, antepoendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
- trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello Sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

## **Art. 11 – Lo Staff Medico**

1. Lo Staff Medico si impegna a:

- vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l'organismo e facendosi carico nel contempo di una penetrante azione educativa;
- garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra

considerazione;

- valorizzare le naturali potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti;
- non somministrare sostanze alteranti o dopanti, nel più assoluto rispetto delle normative nazionali ed internazionali dettate in materia di lotta al doping.

## **Art. 12 – Gli Atleti**

1. Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Gli atleti in particolare devono osservare il principio di solidarietà, considerando quindi più importante il rispetto dei valori sportivi rispetto al perseguimento del proprio successo. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a:

- onorare lo Sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- rifiutare ogni forma di doping;
- rispettare i compagni di squadra, i dirigenti, lo staff tecnico e quello medico;
- astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale degli avversari, nel rispetto degli stessi e dei loro staff tecnici e dirigenziali;
- rispettare gli ufficiali ed i giudici di gara, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
- tenere un comportamento esemplare ed usare sempre un linguaggio appropriato ed educato;
- rispettare gli orari e le scadenze fissate dalla Società ai fini della regolazione della sua attività;
- astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara;
- adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;
- astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione, dell'immagine e dignità personale di altre persone o organismi operanti nell'ordinamento sportivo;
- rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello Sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

## Art. 13 – I Genitori degli Atleti

1. I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori, nella condivisione degli obiettivi che la Società si prefigge attraverso l'adozione del presente Codice Etico, in considerazione del loro ruolo di educatori e primi insegnanti delle regole di comportamento, nell'ottica di una crescita dei loro figli in un ambiente sano, nel segno di una autentica cultura dello Sport e dei suoi valori etici, s'impegnano a:

- promuovere un'esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei propri figli nel rispetto delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari, propri dei naturali processi di crescita, favorendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle abilità psico-motorie;
- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi, evitando, in particolare, di suscitare e/o alimentare nelle stesse aspettative sproporzionate alle loro possibilità;
- accettare e rispettare le decisioni dello Staff Tecnico, evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
- incoraggiare la lealtà sportiva, manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- far vivere ai giovani atleti, ed in particolare ai bambini, un'esperienza sportiva che li educi ad una sana attività fisico-motoria, antepoendo la salute ed il benessere psico-fisico ad ogni altra considerazione;
- favorire, nei processi educativi, la cultura del *Fair Play* e della solidarietà nello Sport;
- mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare Sport e a non esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto del giovane e/o bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione;
- assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi del presente Codice Etico affinché essi possano rappresentare un modello positivo da seguire per i propri figli.

## Art. 14 – Azioni Disciplinari

1. Le eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque devono essere tempestivamente comunicate, ad eccezione del richiamo ufficiale di cui al comma seguente, dal Direttore Sportivo al Presidente della Società, il quale avrà il compito di valutarle verificandone la notizia, di farne contestazione il prima possibile al diretto interessato e di ascoltare altresì le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Presidente deciderà, sentito il Direttore Sportivo, l'azione disciplinare da intraprendere.
2. Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
  - richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di mancanze di minore entità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardo *una tantum* agli allenamenti; assenza ad un allenamento senza aver dato il dovuto preavviso entro congruo termine e/o senza giustificato motivo; tenere comportamenti sconvenienti e/o offensivi nei confronti di chiunque entri in contatto a vario titolo con la Società; a questa sanzione può fare ricorso in via diretta anche il Direttore Sportivo, senza necessità di previa comunicazione al Presidente; la recidiva nei richiami ufficiali comporta l'applicazione di una sanzione più grave fra quelle previste ai punti che seguono, che saranno in ogni caso applicate a norma del terzo comma del presente articolo;
  - decurtazione del rimborso mensile, ove percepito, in misura variabile del 10%, del 50% e del 100% in proporzione alla gravità della violazione, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, ai casi di ingiustificati e/o reiterati ritardi o assenze agli allenamenti, alle partite oppure ad altri eventi organizzati dalla Società; di ammonizioni e/o espulsioni per falli di reazione o per reclami e proteste contro il Direttore di Gara e/o i suoi Assistenti, in ogni caso, anche al di fuori delle predette ipotesi, l'utilità e/o la irragionevolezza delle ammonizioni e/o delle espulsioni sono valutate con riferimento ad ogni singolo caso concreto dal Presidente, sentito il Direttore Sportivo;
  - esclusione dall'attività agonistica, anche a tempo indeterminato, nei casi di eccezionale gravità, suscettibili di pregiudicare, con relativo danno, l'immagine della Società; tale esclusione comporta anche la sospensione dell'erogazione del rimborso mensile, ove percepito, per l'intera durata della sanzione.
3. Le sanzioni previste agli ultimi due punti di cui al comma che precede sono applicate dal Presidente, sentito il tesserato interessato, previo parere obbligatorio, benché non vincolante, del Direttore Sportivo; nei casi in cui siano coinvolti soggetti minori di età, le prerogative che il presente articolo conferisce al Direttore Sportivo sono esercitate dal Delegato per la Tutela dei Minori individuato dalla Società.

## **Art. 15 – Disposizioni Finali**

1. Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico rappresentano uno *standard* minimo di disciplina, pertanto, qualora ritengano necessaria un'ulteriore tutela, i tesserati sono liberi di stabilire propri regolamenti interni anche in forma orale e con sanzioni di specie diversa, purché con regole chiare e ben definite, debitamente comunicate agli interessati, che non siano in contrasto con le linee fondamentali fissate dal Codice stesso; l'esistenza di un siffatto regolamento, tuttavia, non è di ostacolo alcuno all'applicazione del Codice Etico.
2. In caso di contrasto fra un regolamento interno dei tesserati e le norme del Codice Etico, queste ultime devono considerarsi in ogni caso prevalenti.
3. L'autore di regolamenti interni in deroga al presente Codice Etico che contrastino con i principi fondamentali dello stesso o che contengano regole di natura autoritaria o non sufficientemente definite e che non siano state adeguatamente comunicate agli interessati, è sottoposto comunque ad azione disciplinare.
4. Il Presidente della Società può in ogni momento integrare e/o derogare ai regolamenti interni di cui al primo comma di questo articolo, in quanto garante dei principi fondamentali della Società stessa, contenuti nel presente Codice Etico.

## INDICE

Art. 1	Premessa
Art. 2	Il Codice Etico
Art. 3	I Destinatari
Art. 4	Efficacia e Divulgazione
Art. 5	Rispetto dell'ordinamento sportivo e politica societaria
Art. 6	La Società
Art. 7	Il Settore Giovanile
Art. 8	Regole di comportamento
Art. 9	I Dirigenti
Art. 10	Lo Staff Tecnico
Art. 11	Lo Staff Medico
Art. 12	Gli Atleti
Art. 13	I Genitori degli Atleti
Art. 14	Azioni Disciplinari
Art. 15	Disposizioni Finali